

IMOF S.p.A.

Viale Piemonte, 1 04022 FONDI

Capitale sociale: deliberato – sottoscritto e versato: € 17.043.180

C.F. e ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE N. 01448140598

RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

IMOF SPA

Signori soci,

il bilancio chiuso al 31.12.2012 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, può essere così sintetizzato:

STATO PATRIMONIALE

Crediti verso soci per versamenti	Euro	0
Immobilizzazioni	Euro	27.604.974
Attivo circolante	Euro	17.421.091
Ratei e risconti attivi	<u>Euro</u>	<u>1.040.656</u>
Totale Attivo	Euro	46.066.721
		=====
Patrimonio netto	Euro	14.890.096
Fondi per rischi ed oneri	Euro	1.690.120
TFR	Euro	69.268
Debiti	Euro	28.797.765
Ratei e risconti passivi	<u>Euro</u>	<u>619.472</u>
Totale passività e netto	Euro	46.066.721

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	Euro	582.106
Costi della produzione	Euro	-675.843
Proventi ed oneri finanziari	Euro	149.895
Proventi ed oneri straordinari	Euro	-324.067
Risultato prima delle imposte	Euro	-267.910
Imposte sul reddito d'esercizio	Euro	-22.626
Perdita d'esercizio	Euro	290.536

=====

CONTI D'ORDINE

Garanzie reali prestate	Euro	70.325.937
Impegni	Euro	1.648.634
Azioni in deposito	Euro	0
Altri conti d'ordine	Euro	<u>48.284.115</u>
Totale conti d'ordine	Euro	120.258.686

La presente relazione viene redatta dal collegio anche nella veste di revisori contabili.

- la responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'amministratore unico. E' invece nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale.
- Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al

fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio potesse essere viziato da errori significativi e potesse risultare, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si rinvia alla relazione dello stesso collegio redatta in sede di approvazione del bilancio dell'anno 2011.

Il bilancio al 31.12.2012 è stato trasmesso a questo collegio il 3.6.2013, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione in cui l'amministratore unico ha riassunto le vicende societarie, ha riportato i dati di bilancio, procedendo alla riclassificazione finanziaria del conto economico, rinviando alla nota integrativa allegata al bilancio stesso per gli altri aspetti tecnici. Nella relazione troviamo anche il rendiconto finanziario 2012 e la determinazione del Cash Flow. L'organo amministrativo conclude con l'invito agli azionisti ad approvare il bilancio e a riportare la perdita a nuovo esercizio.

Fermo restando e fatte salve le criticità che verranno in seguito segnalate, vi confermiamo che le poste evidenziate in bilancio corrispondono a quelle della contabilità sociale e delle scritture contabili da noi periodicamente controllate, unitamente alle consistenze di cassa e banca.

Non è stata derogata alcuna norma di legge relativa ai principi contabili ed agli schemi di redazione del bilancio e della nota integrativa, né vi sono state deroghe al principio di continuità nei criteri di valutazione.

I bilanci dei due esercizi sono tra loro comparabili.

Le immobilizzazioni realizzate con il contributo previsto dalla legge n. 41/1986 sono state iscritte in bilancio al netto dei contributi stessi.

Sul punto si rileva ancora che alcun ammortamento è stato effettuato su dette immobilizzazioni, fatta eccezione per quelli relativi alla metà del secondo piano del centro direzionale, rimasto nella disponibilità della IMOF SpA e per il quale la società ha contabilizzato ammortamenti per euro 13.548. Ciò in quanto la società ha concesso in affitto la struttura del mercato, con contratto di affitto di ramo d'azienda, alla MOF SpA che effettuerà gli ammortamenti sul valore dei beni ricevuti in affitto al netto dei suddetti contributi.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto e comprendono anche i costi di diretta imputazione, quali sono le spese tecniche inerenti la realizzazione dei lavori di costruzione del centro Agroalimentare, collaudati il 23.07.2008.

I debiti sono stati iscritti in bilancio al loro valore nominale, mentre i crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, fatta eccezione per quelli relativi all'addebito degli oneri finanziari alla Regione Lazio, nonché e soprattutto, del debito nei confronti della Regione Lazio per il canone di concessione relativo al vecchio mercato di proprietà della stessa Regione, di cui si dirà meglio in seguito.

Il fondo per il trattamento di fine rapporto indica l'importo maturato a carico della società in base agli impegni di legge e contrattuali verso il personale dipendente (n. 3 unità in servizio al 31.12.2012).

Gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni e comunque con aliquote conformi a quelle indicate, per il settore economico di appartenenza, nella tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto Ministeriale 31.12.1988.

In bilancio risultano iscritti crediti nei confronti della Borini SpA, società appaltatrice dei lavori, per euro 6.305.259. Detto importo è costituito da euro 3.537.294 per anticipazioni erogate alla medesima Borini SpA, euro 1.678.212 per interessi a carico della Borini SpA maturati al 31.12.2010; euro 1.089.753 per lavori in danno fatti eseguire alla IMOF dalla Commissione Ministeriale di Collaudo e documentati dalla contabilità redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori: Ing. G. Valle. Sempre nei confronti della Borini SpA risultano iscritti debiti per euro 6.384.891 quale corrispettivo dell'ultimo SAL

Tanto premesso, l'assemblea è invitata a tenere presenti i seguenti punti di criticità:

1- Come evidenziato nelle relazioni ai bilanci degli anni precedenti, la Borini Spa è stata posta in liquidazione volontaria. In data 28.10.2005 la medesima ha fatto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Torino, che l'ha accolta.

In data 2.1.2008 la Borini SpA , con propria nota, ha contestato la debenza degli interessi dovuti alla IMOF SpA, nonché una parte dell'importo dei lavori fatti eseguire in suo danno. Per contro, la Direzione Lavori, in sede di

conto finale, ha riconosciuto dovuti sia gli interessi che i lavori in danno nella stessa misura contabilizzata dalla IMOF SpA.

A ciò deve aggiungersi che in data 23.7.2008 la competente Commissione Ministeriale per la verifica amministrativa e funzionale delle opere, ha emesso il certificato finale di collaudo e la relazione sul programma di spesa. Da tale certificato risulta che la IMOF vanta crediti nei confronti della Borini SpA per interessi su anticipazioni, pari ad euro 1.151.269,50. Tale importo coincide con quanto iscritto nel bilancio della IMOF, per la stessa causale, al 31.12.2007. Tale importo si è incrementato di euro 206.700 per gli anni 2008 e 2009, mentre per il 2010 l'incremento è stato pari ad euro 113.543. Alcun incremento si è registrato per l'anno 2011 in quanto, a seguito della erogazione, avvenuta a giugno 2010, del contributo in conto capitale da parte del competente Ministero, è venuta meno la causale per l'addebito degli interessi che, al 31.12.2012 sono rimasti pari ad euro 1.678.212.

Anche per ciò che riguarda l'importo dei lavori fatti eseguire in danno della Borini, la stessa Commissione ha confermato in euro 1.089.753 il credito vantato dalla IMOF al 31.12.2007. Tale importo è rimasto invariato al 31.12.2012.

Entrambe le somme sono iscritti nell'attivo circolante tra i fornitori c/anticipi. Va però fatto rilevare che nello stesso certificato di collaudo è ribadita la riserva da parte della impresa Borini che contesta l'addebito degli interessi maturati successivamente all'anno 2003, *“denunciando la ritardata emissione del certificato medesimo per fatto ad esso non imputabile”*. La società appaltatrice contesta, altresì, parte dei lavori fatti eseguire in danno dalla Commissione di collaudo.

Quest'ultima si riconosce infatti debitrice degli interessi solo fino al 31/12/2003. La IMOF, al contrario, ritiene che tali interessi debbano essere conteggiati fino al mese di giugno 2010, data in cui, come detto sopra, è stata erogata l'ultima rata del contributo a fondo perduto da parte del Ministero. Sul punto si evidenzia che, nella Relazione sulla gestione, l'amministratore riferisce di aver comunque *concluso positivamente un accordo transattivo con la Borini con il quale vengono compensate interamente le proprie ragioni di credito e di debito con rinuncia al contenzioso instaurato*. L'accordo, prosegue l'amministratore unico, dovrebbe essere sottoscritto entro breve tempo.

Il Collegio prende atto di quanto comunicato nella relazione sulla gestione.

2- Ancora in tema di interessi attivi il collegio rileva come la Regione Lazio non abbia ancora provveduto alla erogazione degli importi spettanti alla IMOF per le migliorie apportate sui beni di proprietà regionale, in ossequio a quanto stabilito nel Piano Economico Finanziario approvato dall'assemblea dei soci IMOF e dalla stessa Regione Lazio. Ed infatti, a fronte di un importo di euro 8.800.000 maturato al 31.12.2012, è stata erogata una sola rata di euro 1.100.000 nell'anno 2009 e di competenza dell'anno 2007. La mancata erogazione nei termini pattuiti degli acconti sulle migliorie, ha comportato un aggravio di oneri finanziari a carico della società, per il ricorso alle anticipazioni bancarie, con ripercussioni negative anche sul bilancio in esame, come tra l'altro avvenuto negli anni precedenti.

La società, anche quest'anno, con nota del 30.04.2013 prot n. 108, ha ulteriormente sollecitato la Regione Lazio a corrispondere quanto dovuto. Al 31.12.2012 tali interessi ammontano ad euro 2.768.102.

3- Anche quest'anno merita particolare attenzione la controversia insorta tra la società e la Regione Lazio circa la determinazione dell'importo del canone di concessione d'uso della vecchia struttura del mercato.

Per buona memoria e' opportuno sottolineare come tale delicata questione sia stata sempre affrontata da collegio sindacale e posta all'attenzione dei soci sin dall'anno 1998 anno in cui il collegio chiese alla società di sollecitare la Regione a richiedere all'UTE la determinazione del canone di concessione, così come previsto dall'art. 17 dell'atto di concessione ed affidamento in gestione del mercato ortofrutticolo del 2.3.1995. In attesa ed in assenza di tale determinazione, e fino all'anno 2009, l'importo del canone è stato provvisoriamente e prudenzialmente stimato in misura pari a quella dovuta dalla MOF SpA alla IMOF SpA per la concessione dell'intera struttura (vecchia e nuova) del mercato e sempre in applicazione dell'articolo 17 dell'atto sopra citato.

Lo stesso rappresentante regionale, in sede di approvazione dei bilanci degli anni passati (fino al 2009), non ha mai contestato l'importo accantonato a tale titolo dalla società, di fatto accettando l'operato dell'organo amministrativo, coerentemente, tra l'altro, con quanto stabilito dal Piano Economico finanziario di cui alla DGR n. 1085 del 25.11.2005.

Solo in data 8.7.2010 la Regione Lazio ha comunicato di avere, in data 25.6.2009, direttamente stimato, attraverso la propria competente struttura, in euro 1.045.750 il canone annuo di concessione del vecchio mercato. Tali somme sarebbero dovute a partire dall'anno 1995. Di conseguenza la IMOF risulterebbe debitrice nei confronti della Regione Lazio della somma di euro

18.823.750 (euro 1.045.750 per anni 18) contro la somma di euro 1.690.120 accantonata per lo stesso titolo dalla IMOF al 31.12.2012.

Questo collegio ha costantemente seguito le vicende legate al contenzioso insorto tra l'ente regionale e la IMOF. Dalla documentazione esaminata è emerso sostanzialmente che:

a) In risposta alla comunicazione IMOF prot. 225 del 13.7.2011 la Regione Lazio, con nota prot. n. 324950/DA/00/00 del 21.07.2011) dichiarava di aderire alla richiesta (della IMOF) di revoca del contenuto della nota n. 60876 dell'8.7.2010 limitatamente, però, al periodo antecedente l'anno 2009. Di conseguenza i nuovi importi stimati (euro 1.045.750, anziché quelli sensibilmente minori accantonati dalla società), sarebbero risultati dovuti solo a partire dall'anno 2009, mentre alcuna maggiore somma (rispetto a quella accantonata dalla società) risultava dovuta dal 1995 al 2008, e ciò contrariamente a quanto precedentemente preteso dalla stessa regione.

b) In risposta alla nota prot. 340 del 28.12.2011 della IMOF SpA, la Regione Lazio rivedeva ancora la propria posizione, laddove affermava che: *".... La quantificazione del canone e quanto riportato nella nota prot. 324950 del 21.7.2011 deve ritenersi superata, fino alla definizione del nuovo canone che dovrà essere rideterminato tenendo conto di criteri che rispondano non solo al mercato, ma anche alle finalità istituzionali del MOF e della Regione."* La Regione invitava di conseguenza la IMOF *"ad accantonare sul proprio bilancio il canone già determinato in via provvisoria, fermo restando eventuali conguagli in positivo o negativo individuati tra le parti"*. Quindi la Regione sembra ora voler riconoscere le ragioni della IMOF, al punto da neutralizzare la propria pretesa iniziale di adeguamento del canone,

rinvandone la determinazione ad un successivo accordo tra le parti contraenti ed ipotizzando, addirittura, un possibile congruaggio negativo per la Regione. Quindi un'inversione di marcia totale.

c) Con nota n. 82595 del 27.2.2012 indirizzata solo per conoscenza alla IMOF, la stessa Regione rivede, per la terza volta, la propria posizione. Dopo aver ribadito di essere debitrice nei confronti di IMOF della somma di euro 7.700.000 (ora di euro 8.800.000 aggiornando il dato al 30 aprile 2013), tacendo sulla debenza degli interessi nel frattempo maturati a suo carico, afferma quanto segue: *“...Alla stessa data (30.4.2012), invece, la Regione dovrà incassare da IMOF la somma di euro 3.887.453,20 (canoni stimati per le annualità 2005/2008) più euro 4.183.000 (canoni stimati per le annualità 2009/2012) e così per complessivi euro 8.070.453,20 (oltre rivalutazione dell'importo dei canoni 2010/2012). Oltre a ciò andrà calcolata l'ulteriore somma dovuta dalla IMOF alla Regione per il recupero dei canoni dal 1995 al 2008 per i quali il punto 2 del dispositivo della DGR 1085/2005 stabilisce il pagamento in rate annuali a partire dal 2005 unitamente al canone ordinario.”*

Pertanto, con quest'ultima nota la Regione afferma di essere creditrice della somma di euro 8.070.453,20 per il periodo 2005/2012, mentre non indica alcuna somma per il periodo 1995/2004, rinviando ad un successivo calcolo da effettuarsi.

Ricapitolando: c'è stata una prima richiesta di canoni per euro 18.823.500 (includendovi anche il 2012); poi una seconda richiesta di euro 4,183.000 (1.045.750 per i soli anni 2009/2012) rinviando a futura “quantificazione corretta” quanto dovuto per i canoni degli anni 1995/2008; con una terza

comunicazione la Regione ha di fatto revocato le precedenti richieste di canone, invitando la società a continuare ad accantonare nel proprio bilancio lo stesso importo degli anni precedenti, in via provvisoria ed in attesa dell'esito di un accordo che le parti avrebbero dovuto raggiungere e che avrebbe potuto portare ad un conguaglio positivo o addirittura negativo. Da ultimo la Regione, con una quarta comunicazione, rivede ancora la propria posizione e determina nuovi importi che sarebbero dovuti per gli anni 1995/2012, (comunque) ancora una volta diversi da quelli di cui alle precedenti sue note.

Ciò ha naturalmente creato serie difficoltà a questo collegio, per diverse ragioni.

Sulla scorta della prima comunicazione dell'8.7.2010 con la quale la Regione aveva determinato in euro 1.045.750 il canone annuo dovuto a partire dall'anno 1995, questo collegio ha ritenuto che i nuovi importi andassero iscritti in bilancio in luogo di quelli, minori, sino ad allora accantonati dalla società. Così operando la società avrebbe però subito perdite tali da azzerare il patrimonio netto. Con la conseguente necessità di attivare le procedure di cui all'art. 2447 c.c. Tanto risulta dalla relazione del collegio al bilancio al 31.12.2010.

Sempre coerentemente con quanto sopra, lo stesso collegio ha, nel corso delle verifiche periodiche, sollecitato l'organo amministrativo ad attivare le procedure ex art. 2447 c.c., ricorrendone, a suo giudizio, i presupposti.

L'organo amministrativo ha però fatto rilevare come fosse stata la stessa Regione Lazio a rivedere le proprie posizioni e a ridurre drasticamente le

proprie pretese. Tanto, in verità, risulta dagli stessi atti regionali sopra elencati alle lettere a), b) c).

Alla luce di quanto sopra e nella peggiore delle ipotesi, pur volendo tener conto dell'ultima comunicazione regionale del 27.2.2012, per giunta indirizzata ad altre dirigenze regionali e solo per conoscenza alla IMOF, ci troveremmo certamente di fronte a maggiori costi per canoni di concessione, rispetto a quelli accantonati dalla società e, quindi, ad una maggiore perdita d'esercizio rispetto a quella risultante dal bilancio 2012, ma non ci troveremmo più di fronte alla perdita totale del patrimonio, per cui non saremmo in presenza di alcuno dei casi indicati nell'art. 2447 c.c.

Occorre aggiungere che, nell'assemblea del 13.6.2012, la IMOF ha deliberato di disdettare e/o dichiarare risolto per inadempimento della Regione Lazio l'atto di concessione d'uso e Atto di affidamento in gestione e di procedere alla contestuale retrocessione al proprietario Regione Lazio del vecchio immobile.

La disdetta, con allegata delibera assembleare, è stata notificata alla Regione Lazio con nota prot. 161 del 17.08.2012 ed è rimasta senza riscontro.

Le contraddittorie comunicazioni della Regione Lazio sopra elencate, non consentono di stabilire con sufficiente certezza, l'importo effettivo che la IMOF dovrebbe corrispondere alla Regione per canoni di concessione, sia per l'anno corrente che per gli anni pregressi.

Senza entrare nel merito del contenzioso in corso e dei suoi possibili sviluppi, e senza tener conto degli effetti, ex tunc o ex nunc, che la disdetta e/o retrocessione dell'immobile potrebbe avere, questo collegio deve comunque

sottolineare l'incertezza delle rispettive ragioni di credito e di debito e dei suoi effetti sul bilancio.

Dall'altra parte si deve rilevare che comunque alcun accantonamento, se pur a titolo cautelativo, è stato effettuato dalla società.

Nella relazione sulla gestione, nonché in nota integrativa, sono comunque illustrate le ragioni per le quali non si è ritenuto di dover procedere ad appostazioni contabili di sorta.

In particolare viene evidenziato che:

a) il canone annuo dovuto è pari ad euro 103.292, e cioè esattamente quanto convenuto nel Piano Economico Finanziario approvato dalla Regione e dall'assemblea dei soci IMOF il 16.12.2005

b) il canone annuo determinato successivamente (nota dell'8.7.2010) dalla Regione Lazio in euro 1.045.750 tiene conto del valore dell'immobile dopo la realizzazione delle migliorie ad esso apportate. Dette migliorie sono state sostenute anticipatamente dalla IMOF ma ad essa non ancora rimborsate. Inoltre il canone sarebbe stato calcolato applicando al valore dell'immobile (migliorie incluse) di euro 20.915.000, la percentuale di redditività del 5%. Tale percentuale appare eccessiva in quanto non terrebbe conto del fatto che l'immobile ha la destinazione esclusiva di mercato ortofrutticolo e che l'attività in esso svolta è ritenuta di pubblico interesse.

c) qualora si dovesse comunque accettare il valore dell'immobile così come determinato dalla Regione, comprendendovi anche le migliorie apportate, dovrebbero, di conseguenza, conteggiarsi anche gli oneri sostenuti dalla IMOF a causa del mancato pagamento, *ratione temporis*, delle migliorie, man mano che le medesime venivano realizzate e pagate dalla IMOF. Tali oneri,

come da tabelle esplicative riportate nella relazione sulla gestione, ammonterebbero, al 31.12.2012, a circa 5.5 milioni di euro e comprenderebbero non solo tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle migliorie (euro 15.840.000), ma anche i maggiori costi per oneri bancari conseguenti alla rinegoziazione del mutuo stipulato originariamente.

Di conseguenza, qualora si volesse riconoscere alla Regione il diritto alla percezione dei canoni nella misura da essa richiesta si dovrebbe, al tempo stesso, riconoscere parimenti alla IMOF il diritto alla corresponsione sia dell'importo delle migliorie che degli oneri sostenuti per il loro pagamento anticipato. E la differenza, in tal caso, evidenzierebbe addirittura un credito per la IMOF.

Per quanto sopra questo collegio non può che sottolineare il comportamento ondivago tenuto dalla Regione, che ha generato incertezze tali da condizionare le scelte gestionali della società ed ha creato difficoltà allo stesso collegio, che non è stato messo nelle condizioni di conoscere, con sufficiente certezza, la reale consistenza dei crediti vantati dall'ente regionale.

4- In bilancio risultano iscritti debiti nei confronti dei membri della Commissione di collaudo per euro 152.306,00, al netto della somma già corrisposta di euro 301.427. Alcune somme risulta accantonate in presenza del contenzioso in atto con i commissari che hanno richiesto maggiori somme per euro 887.243, rispetto ad euro 453.734 contabilizzate dalla società. A proprio conforto, la IMOF ha richiesto ed ottenuto che l'ordine degli ingegneri della provincia di Latina rilasciasse, in data 11.4.2007, parere per liquidazione della parcella della commissione di collaudo. L'importo

determinato è stato di euro 309.557 e quindi inferiore a quanto già liquidato dalla società.

La IMOF SpA nel 2012 ha promosso un giudizio presso il Tribunale di Roma tendente all'accertamento del debito effettivo della società nei confronti dei componenti la Commissione di collaudo. Ad oggi il giudizio è ancora in corso

5- In bilancio, al 31.12.2011, risultava iscritto un credito verso il Ministero dello Sviluppo Economico di euro 323.526,00 per interessi maturati a seguito ritardata erogazione dell'ultima rata del contributo spettante alla IMOF ai sensi della Legge n. 41/86. Tale credito non è più presente al 31.12.2012.

Al riguardo si rileva che, con nota prot. 118 del 7.05.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico in risposta alla richiesta-diffida avanzata dalla IMOF SpA, in merito alla ritardata erogazione dei contributi ex legge 41/86, nonché alla minore erogazione di contributi in conto interessi per complessivi €. 422.377,68, ha negato il diritto all'erogazione in quanto, si legge nella nota di diniego, il ritardo non sarebbe imputabile al Ministero ma alla necessità da parte del medesimo Ente di farsi riassegnare i fondi da parte del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) una volta acquisito l'esito dell'accertamento di spesa calcolato dalla Commissione appositamente incaricata della relazione di spesa redatta dalla banca incaricata. Il ritardo, sostiene sempre il Ministero dello S.E. nella sua nota, sarebbe giustificato dai tempi tecnici di erogazione dei fondi *“già in perenzione amministrativa a causa dei lunghi tempi di realizzazione dell'intervento da parte del mercato”*.

Il Collegio ritiene che le giustificazioni addotte dal Ministero siano meritevoli di attenta valutazione da parte dell'ufficio legale. I tempi tecnici, poi risultati di fatto pari a circa 2 anni, hanno comunque causato costi non previsti, né

prevedibili, a carico della IMOF SpA. La stessa società, per far fronte ai propri impegni ha dovuto far ricorso al mercato finanziario sostenendo oneri bancari per €. 422.377,68 che è poi lo stesso importo richiesto al Ministero.

Tanto precisato non può, sotto diverso profilo, non rilevarsi come il diniego, per ragioni di prudenza, abbia trovato riscontro contabile nel bilancio dell'esercizio 2012 laddove la società non solo si è astenuta dal contabilizzare alcun ricavo per rimborso interessi di competenza 2012, ma ha addirittura rilevato una sopravvenienza passiva a rettifica dei ricavi contabilizzati negli anni precedenti. Ciò naturalmente non esclude che la IMOF possa legittimamente coltivare, in tutte le sedi, il proprio diritto al rimborso degli interessi sopra indicati.

6- Il bilancio non tiene conto dei contenziosi in corso con il Consorzio Infomercati e con la IBM, a fronte dei quali alcun accantonamento, anche se solo a titolo cautelativo, è stato effettuato.

Il collegio non può naturalmente sostituirsi al giudice, anche se deve segnalarsi che, almeno nella vertenza con la IBM Italia SpA, vi è stato l'esito favorevole alla IMOF SpA dell' "Accertamento tecnico preventivo (ATP)" disposto dal Tribunale di Latina. Ragioni di prudenza avrebbero tuttavia suggerito di effettuare lo stesso degli accantonamenti in bilancio.

7- Come per gli anni precedenti l'amministratore, oltre al compenso, ha percepito la somma di euro 11.267 a titolo di rimborso spese chilometriche calcolate moltiplicando i percorsi mensili dichiarati dallo stesso amministratore per l'importo desunto dalla tariffa ACI. Tali importi, a parere del collegio, appaiono eccessivi in considerazione dello stato della società protesa alla sola definizione delle partite di credito e debito ancora aperte.

9- Come segnalato negli anni precedenti, si fa rilevare come si continuano a tenere tre legali in convenzione (ne basterebbe uno soltanto che segua le vicende legate all'appalto dei lavori), oltre al coordinatore amministrativo ed al consulente del lavoro.

10- Questo collegio ha anche avuto più volte modo di rilevare quanto fosse inopportuno, anche alla luce delle vicende sopra esaminate, che il Sig. Vincenzo Addessi rivestisse la carica di amministratore delegato della controllante MOF SpA e amministratore unico della controllata IMOF SpA.

11- Come è noto, il Piano Economico Finanziario più volte sopra citato, prevede che entro il 31.12.2013 si debba procedere:

- all'aumento del capitale sociale di IMOF per euro 340.000 da sottoscrivere dalla controllante MOF SpA
- alla fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA al momento del completo ripianamento del debito;

Ad oggi non risulta effettuato alcun adempimento propedeutico e funzionale all'atto di fusione.

Nella relazione sulla gestione vengono indicati i motivi che hanno impedito, sin qui, l'avvio del procedimento di fusione, e che vengono individuati sia nel ritardato rinnovo degli organi sociali della controllante MOF SpA, sia nelle contingenze politiche della Regione Lazio che hanno visto la nuova giunta insediarsi solo da qualche mese. Inoltre, considerate le mutate condizioni patrimoniali delle due società rispetto all'originario piano, è stato dato incarico a tre tecnici di redigere un piano di fattibilità della fusione al fine di rilevare gli scostamenti nel frattempo intervenuti con relative criticità.

Il collegio invita pertanto l'organo amministrativo a dare il dovuto impulso al procedimento di fusione e, all'esito della relazione dei tecnici incaricati, informare l'assemblea per le opportune deliberazioni.

CONCLUSIONI

Il collegio esprime il proprio rammarico per le conseguenze che il conflittuale rapporto tra la società e la Regione Lazio hanno avuto sul bilancio e sul suo risultato. Le incertezze sulla reale consistenza delle rispettive posizioni creditorie e debitorie, unite ad un oscillante orientamento regionale, non hanno purtroppo consentito a questo collegio di esprimere il proprio parere favorevole al bilancio. Il parere deve quindi ritenersi di segno negativo in quanto il bilancio, proprio a causa delle incertezze sopra evidenziate, non può rappresentare la reale situazione patrimoniale ed economica della società.

Fondi 12.06.2013

F.to Dott. Raffaele Avallone (Presidente)

F.to Dott. Paolo Cardinale (membro)

F.to Rag. Dante Stravato (membro)